Oggi, data 13/5/2025 si riunisce l'assemblea generale dell'associazione Biodistretto San Gimignano alle ore 21,00, in seconda convocazione.

Risultano presenti all'assemblea 8 soci le cui presenze vengono certificate nell'elenco a parte (foglio 1) con firma e dati personali. Sono inoltre state presentate 7 deleghe scritte portate da diversi associati presenti, per un totale di 15 soci fra presenti e rappresentati con diritto di voto.

Ordine del giorno:

- approvazione bilancio consultivo anno 2024 (già inviato via mail ai soci)

- approvazione nuovo statuto APS (già inviato via mail ai soci)

- elezione nuovo consiglio direttivo

- organizzazione progetto "Sosta e gusta, Riso Carnaroli" del 4 giugno 2025e

- varie ed eventuali

Per alzata di mano tutti i presenti e i relativi deleganti votano all'unanimità per il bilancio consultivo anno 2024; all'unanimità votano favorevolmente anche per l'approvazione del nuovo statuto costituendo di fatto la nuova associazione Biodistretto di San Gimignano APS.

Vengono inoltre presentati i candidati per il consiglio direttivo. E all'unanimità vengono eletti i seguenti soci che rivestiranno le cariche così come descritte:

- Presidente: Marco Arduini

- Vicepresidente: Saverio Traini

- Tesoriere: Andreea Suzana Hrubi

- segretarie: Marta Pasqualetti ed Anna Giustina Morosi

- consiglieri: Salvatore Pala, Stefan Goldmann, Sandro Angiolini, Maria Elena Pala, Paolo Pieraccini, Fabio Alberti.

Viene introdotto il progetto organizzativo per la serata "Riso Carnaroli" e proposto menù della serata. Le ditte produttrici di vini che verranno selezionate per la cena dovranno proporsi per offrire il proprio vino e farne presentazione. Per la designazione ufficiale dei vini scelti varrà l'ordine di priorità di risposta, confermata dalla data e dall'ora della mail di candidatura presentata dalle aziende vinicole.

Si prendono in considerazione le proposte avanzate dal nuovo collaboratore Marcello Bartoli per la revisione e promozione del sito internet del Biodistretto di San Gimignano APS considerando la priorità di questa proposta.

Vengono anche vagliate le proposte fatte da Sandro Angiolini attraverso Marta Pasqualetti: trekking nelle aziende biologiche del territorio con picnic o assaggi sul posto, nonché feste in azienda o al tramonto, camminata notturna con gli astrofili nelle aziende. Tutti i presenti si dicono interessati con l'idea di appoggiare l'eventuale organizzazione in futuro.

L'assemblea generale viene sciolta alle ore 23.00.

STATUTO
Associazione BioDistretto di San Gimignano APS

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "Biodistretto di San Gimignano Aps", da ora in avanti detta "associazione", con sede legale nel Comune di San Gimignano e con durata illimitata.

Ogni successiva variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

ART. 2
(Scopo, finalità, attività)

L'associazione ha come scopo:

- promuovere lo sviluppo del territorio rurale delle attività agricole e l'integrazione tra politiche economiche e politiche del territorio secondo criteri e obiettivi di sostenibilità;
- adottare e sostenere ogni iniziativa diretta alla tutela della salute e del benessere degli esseri umani, degli animali, dell'ambiente e alla conservazione della biodiversità; promuovere, diffondere e tutelare i dettami dello sviluppo sostenibile biologico nel campo agricolo, agroalimentare, zootecnico, forestale, ambientale, artigianale, energetico, turistico, come progetto culturale, come modello di gestione delle risorse e come scelta necessaria per la sicurezza e la sovranità alimentare;
- salvaguardare e valorizzare il territorio e le aree protette, con interventi e servizi finalizzati al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, anche attraverso l'attività editoriale per la pubblicazione di libri e/o periodici divulgativi ed informativi;
- promuovere le forme di turismo sostenibile, con particolare riferimento allo "slow tourism" e a quello naturalistico e sportivo anche attraverso il coinvolgimento di strutture ricettive rurali (agriturismi, agricampeggi e ostelli) nonché esercizi per la somministrazione e il commercio di alimenti e bevande biologici;

- l'associazione riconosce la certificazione biologica delle aziende e di chi è in conversione secondo le regole applicate dagli organismi di controllo preposti e presenti sul territorio (AIAB, etc.). Promuove altresì la conversione al metodo biologico delle aziende agricole e agro-alimentari, sviluppando soluzioni per facilitare tali processi di conversione e di certificazione biologica (anche collettiva) ai soci aderenti, e per facilitare l'accesso alla terra da parte di giovani imprenditori;
- valorizzare e salvaguardare le produzioni tipiche e le tradizioni locali biologiche;
- promuovere i processi di trasformazione dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con metodo biologico;
- promuovere il consumo dei prodotti territoriali biologici;
- favorire e incentivare la presenza di prodotti territoriali biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, nella vendita diretta, negli esercizi commerciali, nelle attività agrituristiche e di accoglienza turistica;
- incentivare e coordinare le aziende alla predisposizione di progetti per la partecipazione ai bandi di finanziamento dei futuri programmi di sviluppo rurale (PSR e/o ministeriali);
- adoperarsi per favorire la sussistenza delle piccole e medie aziende agricole biologiche che perseguono obiettivi virtuosi a beneficio dell'ambiente e della biodiversità (compostaggio, tutela e incremento dell'humus nel suolo, recupero ed utilizzo di varietà antiche e locali, ecc.). Ciò verrà coadiuvato anche chiedendo forme di detassazione, semplificazione burocratica, e facilitazioni alla vendita nella filiera corta (mercati e punti vendita locali, creazione di gruppi d'acquisto, ecc.).
- promuovere e sostenere l'agricoltura sociale;
- creare nella Comunità locale una rete di relazioni attiva/sociale e consapevole sui temi della sostenibilità, del biologico, del consumo consapevole e del mangiare sano;
- stimolare e favorire l'approccio territoriale, anche oltre i confini amministrativi;
- promuovere e favorire, nei settori sopra individuati, la sinergia di azioni congiunte e coordinamento tra attori pubblici e privati;
- promuovere il dibattito tra gli enti territoriali sulle politiche di sviluppo rurale.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende svolgere:

- il favorire di forme di aggregazione e le relazioni tra soggetti;
- la promozione e il sostenimento di campagne di informazione e di educazione al consumo;
- attività di formazione, informazione, assistenza, divulgazione e ricerca;
- partecipazione a progetti e bandi indetti da soggetti pubblici e privati;
- stipulazione di accordi, convenzioni, partenariati, protocolli d'intesa;
- organizzazioni di iniziative sociali, corsi, seminari, congressi, conferenze, attività culturali, fiere ed eventi eno-gastronomici, anche per la raccolta di fondi;
- partecipazione a organismi locali, nazionali ed internazionali nel settore;
- collaborazione con istituti scolastici, università, centri di ricerca ed enti pubblici e privati;
- si dota di un Disciplinare che coordina le attività propedeutiche alla creazione di un marchio/logo da adottare sul territorio;
- costituisce commissioni permanenti e temporanee e gruppi di studio;
- l'adozione di regolamenti interni su aspetti specifici;
- la realizzazione di un'idonea ed efficace strategia di comunicazione.
- L'assunzione della qualifica di "soggetto referente" del Distretto Biologico come individuato dall'art.6 della l.r. 51/2019 della Regione toscana;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche, enti di qualsiasi natura, sia privata che pubblica, comprese, a mero titolo indicativo e non esaustivo, aziende, associazioni, fondazioni che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; nel caso in cui l'associato sia una persona giuridica, è necessario indicare la denominazione, sede, codice fiscale, p.iva, generalità del legale rappresentante o di chi ne esercita le funzioni, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale

svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Anna Giustina Moconi

Marco Ardinini

ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti nel Regolamento interno;

ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali e/o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quando l'Organo di amministrazione delibera riguardo al recesso stesso.

L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro mese di aprile di ciascun anno.
I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6
(Organi)

Sono organi dell'associazione:

l'Assemblea;
l'Organo di amministrazione *(denominato anche Consiglio Direttivo)*;
il Presidente;
il vice-Presidente;
il Tesoriere
i segretari (2)
l'Organo di controllo, ove nominato.

ART. 7
(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 1 mese, nel libro degli associati.
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.
La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Al fine della convocazione dell'Assemblea possono essere utilizzati anche mezzi telematici, tra cui la PEC.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea in tutti i casi è validamente costituita qualora in presenza di maggioranza formale (almeno il 51%) da parte delle aziende biologiche che aderiscono al Distretto, nel rispetto di quanto previsto ai punti precedenti e come previsto dall'art. 4 comma 2 del Decreto del Ministero dell'Agricoltura e Sovranità Alimentare e delle Foreste del 28 dicembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale al nr. 47 del 24 febbraio 2023.

Si può prevedere l'intervento all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto è richiesta la presenza di almeno la metà degli iscritti più uno ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti per le modifiche statutarie.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio è richiesta la presenza di almeno la metà degli iscritti più uno ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio.

Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli iscritti più uno ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti per la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

ART. 8
(Organo di amministrazione – Consiglio Direttivo)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 7 e 11, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni con possibilità di essere rieletti per 3 mandati.

L'Organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del Decreto del Ministero dell'Agricoltura e Sovranità Alimentare e delle Foreste del 28 dicembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale al nr. 47 del 24 febbraio 2023, dal momento che anche all'interno dell'Organo di amministrazione dovrà essere garantita la maggioranza dei componenti a favore dei rappresentanti delle aziende biologiche.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione dell'Organo di amministrazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo. Al fine della convocazione dell'Organo di amministrazione possono essere utilizzati anche mezzi telematici, tra cui la PEC.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri e all'interno di questi dovrà comunque essere garantita la maggioranza dei voti a favore dei rappresentanti le aziende biologiche che aderiscono al Distretto, eletti all'interno dell'Organo di amministrazione.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, quello espresso dal Presidente vale doppio.

Si può prevedere l'intervento all'Organo di amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9
(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi (Organo di amministrazione, Presidente, Organo di controllo ....).

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10
(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da

revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre

compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11
(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali,

proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

ART. 15
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno fino al trentuno dicembre del medesimo anno.
Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno.
L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 16
(Libri)

L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 17
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 CTS.

ART. 18
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 19
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Marco Belli

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI GROSSETO